

laddove per conseguenza si potrebbero benissimo stabilire delle estrazioni di sale, colle quali facilmente si contravverrebbe alla legge della privativa del sale, a stabilire colà dei sorveglianti a carico dello Stato.

Il Governo non intende di fare sacrifici, anzi vuol disporre in modo che parte delle spese generali proprie siano salve, e questo scopo lo vede benissimo raggiunto vendendo il sale al prezzo di costo; ma, come ho già detto, non può acconsentire a mandare sorveglianti presso tutte le varie sorgenti che potesse venir in mente ad alcuno di utilizzare.

Per conseguenza respingo recisamente l'emendamento proposto dal deputato Ginori-Lisci.

GINORI-LISCI. Domando la parola. (*Segni d'impazienza*) Ho chiesto di parlare per dare uno schiarimento e forse anche per ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GINORI-LISCI. Dopo approvato l'emendamento Fenzi nasce che la mia proposizione, se non resta inutile, potrebbe, dirò così, sembrare un'esigenza soverchia.

Però vorrei osservare che nel mio emendamento io accennava che fosse fatta facoltà al Governo di accordare simili permissioni, ed ecco perchè nelle salinazioni, ossia nella estrazione del sale dalle acque salse, si può utilizzare il calore avanzato dai forni della soda; in conseguenza si avrebbe dai fabbricatori di soda il sale a miglior mercato di quello che non si ottenga nelle saline governative, come quella di Volterra, dove il sale si ottiene col combustibile. Questa è l'unica riflessione che mi ha spinto a fare la proposizione. Però, siccome le saline della Sardegna potrebbero dare il sale anche a miglior mercato, così io non avrei difficoltà di ritirare la mia proposizione quando il ministro insistesse nel domandarne il ritiro.

SELLA, ministro per le finanze. Io credo che l'onorevole Ginori-Lisci può tanto più ritirare il suo emendamento se egli non era mosso che dal concetto che ha esternato, imperocchè io non veggo che sia in forza di questa legge vietato al Ministero che, ove vi siano sorgenti saline che valgano la pena di essere lavorate, si venga per esse a un sistema di concessioni analoghe a quelle che si daranno per le altre saline che sono ne' vari punti dello Stato, e che in conseguenza possa stabilirsi poi un sistema per cui il sale così estratto venga adoperato in industrie che si esercitino presso queste stesse sorgenti salate.

La cosa limitata a questi termini non mi pare in contraddizione colla legge che stiamo per votare; solamente importa al Ministero che non sia inserito nella legge un articolo per cui si dica che sia obbligo dell'amministrazione di concedere l'utilizzazione delle sorgenti saline a chi creda di stabilirvi un'industria del genere di quelle che ha accennate il proponente, e che sia inoltre obbligata l'amministrazione di mantenervi i suoi sorveglianti.

Per verità, l'ho dichiarato già una volta, questo sarebbe un esiger troppo, sarebbe un dar anche troppo.

GINORI-LISCI. La dichiarazione del signor ministro coincide perfettamente colla mia idea, e il mio scopo è raggiunto quando resti attualmente determinato che si debba addivenire a queste concessioni.

Il ministro, avendo dichiarato questo, io sono pienamente soddisfatto e ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'intero articolo 3 coll'aggiunta, che venne approvata, del deputato Fenzi.

(La Camera approva.)

« Art. 4. I rivenditori acquistano il sale al prezzo di tariffa.

« Ai rivenditori del sale nel luogo ove trovasi il magazzino

è corrisposta una provvigione di lire 1 50 per ogni quintale di sale levato.

« Per quelli che sono fuori del luogo ov'è stabilito il magazzino alla detta provvigione si aggiungono per ogni chilometro di distanza da percorrere e per ogni quintale di sale da trasportare, centesimi 6, se la strada è carreggiabile; e centesimi 10, se non è carreggiabile, non fatto calcolo delle frazioni minori di un chilometro. »

In occasione di questo articolo il signor ministro per le finanze aveva dichiarato che si riserbava di fare qualche osservazione.

SELLA, ministro per le finanze. Si è convenuta d'accordo tra il Ministero e la Commissione una modificazione a questo articolo, sulla quale potrà l'onorevole relatore darvi conto meglio di me.

GUERRIERI, relatore. Ecco: si è convenuto che all'art. 3°, invece delle parole: « per quelli che sono fuori del luogo dove è stabilito il magazzino alla detta provvigione si aggiungono per ogni chilometro, » ecc., si dica: « per quelli che sono fuori del luogo ove è stabilito il magazzino alla detta provvigione si aggiungono le spese di trasporto da determinarsi dal ministro delle finanze. »

PRESIDENTE. Tutto il resto è soppresso?

GUERRIERI, relatore. Sì.

Siccome era impossibile il determinare a priori queste spese di trasporto, a cagione delle varie condizioni topografiche, e segnatamente perchè le vie ferrate che si vanno facendo verrebbero mano mano a variare questo prezzo di trasporto, così si è stabilito una norma fissa che queste spese saranno accertate dal ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 4 così modificato...

MELLANA. Domando la parola.

Io non intendo promuovere una discussione su quest'articolo; ho chiesto di parlare unicamente per non lasciar passare questa discussione senza fare una domanda all'onorevole ministro della finanza a proposito dei tabacchi esteri.

Il ministro, nel fissare questo prezzo, io penso che non potrà mai stabilirlo diversamente se non che dietro questa norma, che cioè sul tabacco estero che si vendesse per conto dell'amministrazione dello Stato la finanza, o per meglio dire la vera imposta, il guadagno, debba essere eguale come per quelli almeno che si fabbricano nel paese. Domanderei che mi spiegasse se, per esempio, un sigaro di 5 centesimi vale 2 centesimi, e l'imposta è del 60 per 100, l'imposta sul tabacco estero dev'essere in egual misura. Perchè, se non vi fosse questa norma, potrebbe avvenire il caso che un ministro, per giovare ad un'industria forestiera, sacrificasse l'industria nostra.

Io non voglio i privilegi per nessuno, ma credo che non debba mai venire il caso che il tabacco fabbricato all'estero si venda qui con minor guadagno dell'imposta di quello che si fa colla vendita del tabacco di fabbriche nazionali.

SELLA, ministro per le finanze. Io ringrazio l'onorevole Mellana di darmi, con questa sua domanda, occasione a dichiarare solennemente, ciò che del resto mi pare evidente, ma che forse avrebbe potuto costituire dubbio per alcuno, che questa tariffa dei tabacchi esteri sarà sempre uguale al prezzo di costo, più un beneficio per le finanze, non dirò perfettamente uguale, ma quasi perfettamente superiore a quello che si stabilirà pei tabacchi manifatturati nelle fabbriche nazionali.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo quarto, che è l'ultimo, colle modificazioni che ho lette.

(È approvato.)